

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 963

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 15 novembre 1979

Norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 luglio 1971, n. 536, prevede che gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

I benefici concessi dalla predetta legge, soppressi, limitatamente ai gradi di generale, colonnello e tenente colonnello, dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono stati ripristinati per effetto della legge 5 maggio 1976, n. 187, soprattutto in considerazione della atipicità dello sviluppo della carriera militare, che comporta una lunga permanenza nei gradi

iniziali, e nei più bassi limiti di età previsti per la cessazione dal servizio attivo.

La promozione alla vigilia del congedo presuppone, tuttavia, come si è detto, che l'ufficiale sia stato valutato per lo avanzamento almeno una volta; ne consegue che, laddove l'ufficiale non possa essere valutato perché colpito dai limiti di età, prima di essere compreso nell'aliquota di avanzamento, la promozione anzidetta non può essere conferita.

In tale situazione sono venuti così a trovarsi un limitato numero di ufficiali che, per essere stati reclutati tra i sottufficiali e dopo aver partecipato alle operazioni belliche dell'ultimo conflitto, hanno conseguito la nomina ad ufficiale in età matura.

Va, inoltre, considerato che, prima dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, introduttiva del sistema di avanzamento cosiddetto normalizzato, effettuandosi promozioni solo in presenza di vacanze nei gradi superiori,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la permanenza di detti ufficiali nei gradi iniziali, particolarmente tenente e capitano, è stata esageratamente lunga.

Con la presente proposta di legge, della quale si auspica una sollecita approvazione, si intende ampliare la sfera di applicazione della legge 22 luglio 1971 n. 536, prescindendo dal richiedere il requisito della « valutazione » in favore di un ristretto numero di ufficiali che ha maturato oltre quaranta anni di servizio, che ha ben meritato rimanendo fino al raggiungimento dei limiti di età in importanti incarichi di comando e che vorrebbe veder conclusa una carriera con la acquisizione di un grado superiore che

avrebbe il significato di un riconoscimento meramente morale, dato che, attualmente, a tali ufficiali, in virtù del secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici combattentistici, è stato conferito, ai fini pensionistici, il trattamento economico del grado superiore a quello posseduto.

A ciò provvede la presente proposta di legge che fissa la decorrenza del beneficio, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio 1967, data di entrata in vigore della citata legge 22 luglio 1971, n. 536, all'evidente scopo di non determinare sperequazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza, in servizio permanente, i quali non possono essere valutati perché raggiunti dai limiti di età sono promossi al grado superiore dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età.

La promozione è subordinata a giudizio di idoneità da parte della Commissione di avanzamento e può essere conseguita dagli ufficiali che, al momento della cessazione dal servizio permanente, abbiano acquisito i prescritti requisiti per l'inclusione nei quadri di avanzamento oppure che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado e quaranta anni di servizio effettivo, comunque svolto.

Essi sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e cessano dal servizio permanente in base ai limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione.

Detta promozione non è cumulabile con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967; è esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.